CIRCOLO DIDATTICO DI BARONISSI
Viale Sandro Pertini, 2 – 84081 Baronissi (SA)
Tel. +39 089/828291 - fax +39 089/828286
Email saee01400b@istruzione.it PEC saee01400b@pec.istruzione.it
C.F. 80023960653 - Codice UFVGBY

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al Direttore SGA
All'Albo
Bacheca Argo

Oggetto: Direttiva concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001;
VISTO il D.lgs. 150/2009;
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
VISTO il D. lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);
VISTO il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249);
VISTO il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);
VISTA la L.107/2015, art.1, co.85.

DISPONE

in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della Scuola.
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D. Lgs. 297/94, art. 10; D.P.R. n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL comparto Scuola); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile artt. 2047, 2048).
Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

CIRCOLO DIDATTICO DI BARONISSI
Viale Sandro Pertini, 2 – 84081 Baronissi (SA)
Tel. +39 089/828291 - fax +39 089/828286
Email saee01400b@istruzione.it PEC saee01400b@pec.istruzione.it
C.F. 80023960653 - Codice UFVGBY

DirezioneDidatticaStatale
Baronissi(Sa)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della Scuola (art. 25 D. lgs 165/01).
Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs. 75/2017.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni.

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*".
L'obbligo di vigilanza sui minori inizia nel momento in cui la Scuola li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.
L'obbligo di sorveglianza della Scuola, infatti, cessa con il trasferimento del minore ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
2. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
3. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

4. Gli insegnanti, **durante le ore di potenziamento**, sono tenuti a rimanere a Scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
5. La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe. Potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
6. Il personale ATA è tenuto a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL vigente prevede che esso "*è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*".

Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)
1. La sostituzione dei colleghi assenti è regolamentata come segue:
- sostituzione ad opera dei docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve;
- messa a disposizione delle ore di servizio per le sostituzioni dei docenti assenti da parte dei docenti di sostegno, in caso di assenza dell'alunno /degli alunni con disabilità;
- analogamente, per i docenti in servizio nelle classi non presenti nel plesso per visita guidata, viaggio d'istruzione e/o partecipazione a progetti;
- sostituzione per la copertura di assenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi dell'istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza (art.1, co.85, L.107/2015; art. 28 CCNL 2016-2018);
- sostituzione con docenti disponibili alla prestazione di ore eccedenti, a partire dalla comunicazione MIUR circa la dotazione finanziaria relativa all'a.s. 2023/2024.

2. Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nel responsabile di plesso o nel suo sostituto, in caso di assenza, individuato dallo stesso. Costoro, all'inizio delle lezioni debbono accertarsi presso gli Uffici di Segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 - Malesseri/infortuni (cfr. apposita Direttiva pubblicata sul sito nella sezione Regolamenti)

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni e cambio ora
1. La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della Scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80), durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. È il caso di evidenziare che l'art. 2048, co. 3 del Codice Civile prevede una responsabilità

"*aggravata*" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto: età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali, ecc. La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "*precettori*" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "*positivo*" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che "*la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani*"). Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.
2. Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell'ora precedente dovranno effettuare il cambio il più celermente possibile.
3. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.
4. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Art. 6 - Uscite alunni
1. Le uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato (5 minuti al massimo) per singolo alunno.
2. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione) perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.
3. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Art. 7- Modalità di uscita
1. L'uscita per i bagni è permessa a non più di uno studente per volta.

2. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. Dopo essere stato identificato in ingresso, il genitore o persona delegata fornisce tutta la documentazione necessaria (Carta d'identità nel caso dei genitori, Delega e relativa documentazione, nel caso di persone delegate). Il collaboratore scolastico all'ingresso si attiva per la comunicazione ai collaboratori ai piani che comunicano l'uscita al docente in orario, il quale è tenuto a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata e l'identificazione della persona che ritira lo studente.
3. In nessun caso, lo studente può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta o non espressamente delegata dai genitori.
4. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione attenderanno rigorosamente in aula il suono della campanella di uscita, evitando di far uscire anticipatamente gli alunni dalla stessa e accompagneranno gli alunni ordinatamente verso le uscite stabilite.
5. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

Art. 9 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"
1. La vigilanza sui "*minori bisognosi di soccorso*", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 10 - Spostamento alunni
1. Gli alunni, che si recano nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
2. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'ora successiva.
3. È fatto obbligo di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 13 - Accompagnamento genitori/ingresso di estranei
1. È assolutamente vietato ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni, tranne che per prelevare anticipatamente il proprio figlio/a.
2. Dall'ingresso fino alle aule gli allievi saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti. In caso di progetti già approvati nel P.T.O.F. che prevedano l'ingresso di estranei è sufficiente la segnalazione preventiva del giorno e ora dell'ingresso a scuola su un apposito Registro.
3. Si raccomanda a tutto il personale un'attenta vigilanza e la segnalazione al personale ATA di presenze intruse o sospette.
4. Per ragioni di sicurezza, nonché in caso di necessità di tempestiva evacuazione, qualsiasi soggetto terzo entri nei diversi plessi dell'Istituto dovrà essere registrato dal collaboratore scolastico su apposita modulistica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, anche ai fini di periodici controlli dei flussi di entrata/uscita.

CIRCOLO DIDATTICO DI BARONISSI
Viale Sandro Pertini, 2 – 84081 Baronissi (SA)
Tel. +39 089/828291 - fax +39 089/828286
Email saee01400b@istruzione.it PEC saee01400b@pec.istruzione.it
C.F. 80023960653 - Codice UFVGBY

DirezioneDidatticaStatale
Baronissi(Sa)

Il Dirigente Scolastico
Paola Rosapepe
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)